REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

autonomielocali@certregione.fvg.it
elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541, 0432 555455
fax + 39 0432 555525, 0432 555237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista d'inoltro

Circolare n. 7/EL

Udine, 28 aprile 2015
TRASMESSA VIA PEC

oggetto: **elezioni comunali 2015. Regime delle spese.**

In vista delle elezioni comunali del prossimo 31 maggio 2015, si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito al regime delle spese necessarie per assicurare l'organizzazione delle consultazioni.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E COMUNI

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*" all'articolo 74, commi 1, 2 e 3 prevede espressamente che:

"1. *Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.*

2. *L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:*

a) *stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;*

b) *stampa delle schede di votazione;*

c) *stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;*

d) *stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;*

e) *trasporto del materiale elettorale ai comuni.*

3. *L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio*".

In sostanza quindi, nulla è variato rispetto al precedente regime, fatta eccezione per le spese postali, che non essendo comprese nell'elenco delle spese a carico dell'Amministrazione regionale, rimangono a carico delle Amministrazioni comunali interessate al rinnovo.

Pertanto, tutte le spese postali relative alle elezioni comunali 2015, come ad esempio quelle riguardanti la spedizione delle buste e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, sono a totale carico delle Amministrazioni comunali.

Per quanto attiene alle spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, si rinvia alla precedente comunicazione n. 7179 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto "*Elezioni comunali 2015. Fornitura schemi manifesti e stampati per gli Uffici elettorali di sezione*".

SPESE PER GLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE E AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI

L'articolo 75, della legge regionale 19/2013, analogamente a quanto previsto dall'articolo 63 della legge regionale 28/2007 con riferimento alle elezioni regionali, demanda alla competenza della **Giunta regionale** la **fissazione dei compensi ai componenti** degli uffici di sezione e dell'adunanza dei presidenti.

In relazione alle elezioni comunali 2015, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 740 del 24 aprile 2015, ha stabilito che gli importi da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione sono i seguenti:

Seggi ordinari:

a) presidente: **euro 130,00**;

b) scrutatori e segretario: **euro 100,00**.

Seggi speciali:

a) presidente: **euro 70,00**;

b) scrutatori e segretario: **euro 45,00**.

Inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che gli importi spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di seggio per le elezioni in oggetto sono i seguenti: a ciascun componente spetta un compenso fisso forfettario pari a **euro 50,00**.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale 19/2013, i sopracitati compensi sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Si richiama infine l'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, il quale prevede che gli stessi compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali.

SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e poi modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 al fine di contenere il lavoro straordinario da prestare per gli adempimenti elettorali.

La norma, si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, e fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno successivo alla stessa data.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone

e, p.c.:

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale